

Sentenza: 06 giugno 2012 , n. 142

Materia: Imposte e tasse - Bilancio e contabilità pubblica

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Art. 75 comma 1, alinea e lettera g) dello Statuto

Ricorrente: Provincia autonoma di Trento

Oggetto: Art. 23, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011, n. 111

Esito: fondatezza del ricorso

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 21, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), sia nel testo originario sia in quello modificato dall'art. 16, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui dispone che sia integralmente versato al bilancio dello Stato il gettito dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale percepito nei rispettivi territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano e non attribuisce a ciascuna di tali Province autonome i nove decimi di detto gettito.

In sostanza si dichiara l'incostituzionalità della norma statale che prevede, a partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, una addizionale erariale della tassa automobilistica da versare alle entrate del bilancio dello Stato.

L'art. 75, comma 1, alinea e lettera g), dello statuto riserva alle Province autonome i nove decimi delle entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici, che siano percepite nei rispettivi territori provinciali.

Il comma unico dell'art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992 nell'attuare lo statuto stabilisce che il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge, per finalità diverse da quelle di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis, alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Fuori dei casi contemplati nel presente articolo si applica quanto disposto dagli articoli 10 e 10-bis.

Per valutare se la riserva al bilancio statale dell'addizionale erariale disposta dalla norma censurata sia legittima occorre verificare se essa soddisfi tutte le condizioni previste dall'art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992. In particolare, questo articolo richiede che: a) la riserva sia giustificata da finalità diverse dal raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica e dalla copertura di spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla regione; b) il gettito derivi da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi; sia temporalmente delimitato; sia contabilizzato distintamente nel bilancio dello Stato e, quindi, sia quantificabile; sia destinato per legge alla copertura (ai sensi dell'art. 81 Cost.) di spese specifiche, nuove, di carattere non continuativo, non riferibili a materie di competenza regionale o provinciale (ivi comprese quelle relative a calamità naturali).

L'art. 23, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011, sia nel testo originario che in quello modificato dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, non soddisfa la condizione della delimitazione temporale del gettito, perché l'addizionale si applica senza limiti di tempo, a partire dal 2011 e, in misura diversa, dal 2012 per effetto dello ius superveniens.

Il gettito dell'addizionale erariale in esame, percepito nel territorio della Provincia autonoma, non può essere attribuito integralmente allo Stato, perché non è delimitato temporalmente. Tale gettito, pertanto, spetta alla Provincia ricorrente nella misura dei nove decimi, ai sensi dell'art. 75, comma 1, alinea e lettera g), dello statuto.

In tali limiti va accolta la questione di legittimità costituzionale.